



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PORDENONE**

riunito nella Camera di Consiglio del 4.11.2010, nelle persone dei magistrati:

dr. Francesco Pedoja

Presidente

dr. Martina Gasparini

Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
avente ad oggetto la *dichiarazione di fallimento* di:  
**S. - S.r.l. - in liquidazione**, con sede in Artegna (PN), via ., codice fiscale e  
numero d'iscrizione al registro delle imprese<sup>\*\*</sup>.  
Il Tribunale

Lette le istanze di fallimento n. 135/10, presentata dalla creditrice I. S.r.l. (con gli avv.ti R. B. e R. B.), e n. 140/10 presentata dal Pubblico Ministero a seguito di segnalazione del giudice civile ex art. 7 n. 2 l.f., riunite all'udienza del 7.10.2010;

richiamato il decreto 4.8.2010 col quale il tribunale di Tolmezzo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di Pordenone;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, sulla base delle risultanze che seguono:

- 1) costituzione della resistente a mezzo di procuratore;
- 2) competenza di questo Tribunale in relazione alla sede effettiva dell'impresa, sulla base di quanto emerso nell'istruttoria prefallimentare tenutasi avanti al tribunale di Tolmezzo e da tale ufficio giudiziario esposto

nel decreto 4.8.2010;

3) qualità, in capo alla società debitrice, di imprenditore commerciale non piccolo, risultando dai bilanci acquisiti il superamento della soglia di cui all'art. 1 lett. b) l.f.: la società, costituita il 29.7.2008, è stata iscritta al registro delle imprese in data 31.7.2008 ed ha chiuso il primo esercizio (l'unico antecedente l'iniziativa del creditore) il 30.6.2009 avendo in tale esercizio conseguito ricavi per € 185.297,00; si deve tuttavia considerare che tale esercizio ha avuto una durata di 11 mesi e che l'art. 1 lett. b) l.f. prevede la fallibilità di imprese che abbiano realizzato anche in uno solo dei tre

esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; quello relativo ai ricavi è un dato di flusso assunto dal legislatore con riferimento al periodo annuale normalmente pari alla durata dell'esercizio sociale; ove l'esercizio abbia, nel caso concreto, avuto durata inferiore, ricavi conseguiti in detto periodo vanno ragguagliati ad anno; nella specie, il ragguaglio ad anno evidenzia il superamento della soglia in esame ( $185.297:11 \times 12 = 202.142$ );

4) stato di insolvenza, desumibile dalla documentazione acquisita (bilanci e relazione GdF) che indica un'esposizione debitoria superiore ad € 330.000,00 a fronte di poste patrimoniali attive di valore nullo o comunque inferiore;

#### **P.Q.M.**

visti gli art. 1, 5, 16 e segg. del r.d. 16.3.1942, n. 267,

- 1) dichiara il fallimento di: **S. - S.r.l. - in liquidazione**, con sede in A. omissis;
- 2) nomina Giudice Delegato il dr. Francesco Pedoja;
- 3) nomina Curatore il dr. D. omissis;
- 4) ordina alla fallita di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali

obbligatorie e l'elenco dei creditori entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza;

5) stabilisce per l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice Delegato, il giorno 10.2.2011, ore 9.30;

6) per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo di cui al capo che precede;

7) dispone la prenotazione a debito e/o l'anticipazione da parte dell'erario delle spese di cui all'art. 146 del d.p.r. n. 115/2002 fino all'acquisizione all'attivo fallimentare della necessaria liquidità.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare per la gestione della procedura fallimentare gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 4.11.2010.

Il Presidente

dr. Francesco Pedoja

Il Giudice estensore

dr. Francesco Petrucco Toffolo

